

Obbligo di autorizzazione governativa - Conseguenze - In tema di computo del termine per la presentazione della dichiarazione per I.N.V.I.M. decennale - Operatività della "neutralizzazione" del periodo antecedente l'autorizzazione, prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 637 del 1972 - Esclusione - Fondamento.

Fermo il profilo per cui l'autorizzazione governativa all'acquisto degli immobili non costituisce un requisito di esistenza e di validità del negozio di accettazione dell'eredità, ma una mera condizione legale di efficacia, che, quando sopravvenga, opera "ex tunc", non può trovare applicazione, ai fini del computo del decennio di ininterrotto possesso che fa scattare l'obbligo della dichiarazione I.N.V.I.M. cosiddetto decennale, la disposizione di cui all'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, in tema di imposta di successione, secondo la quale nel termine per la presentazione della denuncia di successione, non viene in conto il periodo antecedente al rilascio della autorizzazione governativa. Ed infatti, in materia, l'operatività del rinvio generale alla disciplina sull'imposta di successione e di registro (rinvio operato, in via generale, dall'art. 31 del d.P.R. n. 643 cit., e che, in ragione della stessa sua formulazione, assume a suo necessario presupposto, la mancanza, nello stesso d.P.R. n. 643 cit., sulle stesse materie, di una diversa ed espressa normativa) non trova ragione di esprimersi, in quanto, la questione del termine di presentazione della dichiarazione I.N.V.I.M., trova espressa disciplina nella previsione di cui all'art. 18, il quale, al sesto comma, espressamente dispone che la dichiarazione suddetta debba essere presentata, all'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova l'immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 30/05/1997